



Proposta di Legge di Iniziativa Popolare: Modalità paritaria di trasmissione del cognome

Articolato

Art 1

Al momento della registrazione del neonato all'Ufficio di Stato Civile i genitori stabiliscono di comune accordo se attribuire al bambino il cognome del padre, della madre, o di entrambi in ordine alfabetico.

Art 2

Il cognome che viene scelto per il primo figlio è attribuito d'ufficio agli altri figli generati dagli stessi genitori.

Art 3

Il figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori potrà trasmetterne solo uno ai figli, a sua scelta.

Norma transitoria

Art 4

E' data facoltà alle madri, tramite apposita dichiarazione di volontà presso l'Ufficio di Stato Civile, di trasmettere il proprio cognome, in aggiunta a quello paterno, ai figli minori nati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge.

Qualora la madre sia deceduta ed i figli siano minorenni, è facoltà di chi detiene su loro la patria potestà aggiungere —entro i termini consentiti dalla legge— il cognome materno.

I figli maggiorenni possono richiedere l'aggiunta del cognome materno, entro i termini consentiti dalla legge.

Tale dichiarazione dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art 5

La presente legge entra in vigore dal quinto giorno della sua pubblicazione